



# COMUNE DI CAMPOREALE

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. 8525 del 13-09-2018

Ordinanza Dirigenziale n. 06

**Oggetto:** Accertamento di ottemperanza all'ordinanza di demolizione (art. 7 Legge n. 47/85, recepito con L.R. n. 37/85 - art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recepito con L.R. n. 16/2016 circolare ARTA n. 12694 del 28 maggio 2015)

**Ditta:** Liotta Paolo;

### Il Responsabile del 1° Settore

Premesso:

- che con Ordinanza Dirigenziale n. 01 del 18/12/2015, prot. n. 10297 di pari data, notificata in data 18/12/2012, è stato ingiunto al Sig. Liotta Paolo, nato a Camporeale il 15/08/1951 ed ivi residente in via Marco Minghetti, 133, di demolire le seguenti opere edilizie eseguite in assenza di titolo autorizzativo:

➤ primo manufatto) - n° 1 manufatto in muratura, a una elevazione fuori terra, avente struttura metallica in lamiera zincata, dalle dimensioni in pianta di m. 10,50 x 11,00, alto circa m. 4,50, con tetto in lamiera a quattro falde, i cui tubolari di sostegno risultavano ancorati a un muro perimetrale interno in cemento, alto m. 2 circa e aperto nella parte anteriore per consentire l'accesso a detto manufatto tramite due ante scorrevoli in ferro rivestite in lamiera;

➤ secondo manufatto) - n° 1 manufatto costituito da un'elevazione fuori terra delle dimensioni di circa m. 11,90 x 9,50, alto circa mt. 3,50, con pareti laterali in conci di cemento rivestite in parte con telo in PVC grigio, con tetto ad una falda in lamiera coibentata, sostenuto da tubolari in ferro poggiati su detti muri perimetrali, con accesso dalla parte anteriore tramite n. 2 ante scorrevoli in ferro rivestite in lamiera;

Visto il rapporto della Polizia Municipale, redatto in data 29/03/2016, prot. 407, dal quale risulta che il Sig. Liotta Paolo ha ottemperato parzialmente procedendo alla rimozione di un box in lamiera verde zincata, non demolendo i muri perimetrali in cemento sui quali il box in questione era ancorato, mentre il secondo manufatto si trovava nelle medesime condizioni di cui all'O.D. n° 01 del 18/12/2015;

Vista la comunicazione presentata al comune di Camporeale, in data 12/04/2016 prot. n° 2920, dal Sig. Liotta Paolo, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n° 4/2003, integrato dall'art. 12 della l.r. n° 15/2006, corredata degli elaborati tecnici a firma di un tecnico abilitato, nonché dell'attestazione di pagamento dell'importo previsto per la regolarizzazione, pari ad € 2.873,75, relativamente al secondo manufatto;

Visto il rapporto della Polizia Municipale, redatto in data 13/04/2016, prot. 496, dal quale risulta che il Sig. Liotta Paolo ha provveduto alla demolizione di parte dei muri laterali, del secondo manufatto, fino all'altezza di mt. 1,50 circa;

Vista la comunicazione dell'avv. Rosalba Lipari, n.q. di procuratore del Sig. Liotta Paolo, assunta al prot. n. 3066 del 15/04/2016, con la quale dichiarava che, relativamente al primo manufatto, la parte superiore costituita da struttura metallica veniva smantellata immediatamente, mentre la parte sottostante costituita da un muro in cemento con altezza 2 metri veniva demolita in data 13/04/2016 e allegava copia del formulario rifiuti datato 14/04/2016, mentre per il secondo manufatto allegava copia della comunicazione prot. 2920 del 12/04/2016, succitata, e copia dell'attestazione di pagamento;

Vista, altresì, la nota prot. 5080 del 20/06/2016, con la quale il Sig. Liotta Paolo comunicava di aver provveduto alla rimozione dei pannelli di chiusura posti nel lato di accesso del secondo manufatto;

Accertato:

- che in data 18/06/2018 è stata emanata, da parte del Responsabile del 1° settore F.F., Dr. Giacomo Faso, l'ordinanza n° 01;

- che, per mero errore materiale, non si è provveduto alla pubblicazione della predetta ordinanza n° 01/2018, entro sette giorni dalla data di emanazione della stessa ai fini di pubblicità notizia, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della l.r. n° 11 del 26/06/2015 e, pertanto, l'atto risulta essere nullo; Constatato, nella fattispecie, il sig. Liotta Paolo, pur se oltre i termini di 90 gg., ha provveduto ad ultimare i lavori di demolizione e di ripristino dei luoghi;

Considerato, altresì, che le opere abusivamente realizzate e successivamente demolite sono da considerarsi opere di pertinenza di un fabbricato, adibito ad attività artigianale di falegnameria, inizialmente edificato in forza della concessione edilizia rilasciata in data 04/03/1978, con parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta dell'8/02/1978 verbale n° 3;

Vista la determina sindacale n° 34 del 13/10/2017 e successive modifiche;

Vista la determina sindacale n° 01 del 30/01/2018 e successive modifiche;

Per quanto in parola,

#### DETERMINA

l'annullamento dell'ordinanza n° 01 del 18/06/2018, per i motivi indicati in premessa,

#### ACCERTA

l'ottemperanza alla demolizione del manufatto in premessa citato ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre i termini di 90 giorni, di cui all'Ordinanza dirigenziale n. 01 del 18/12/2015, prot. n. 10297 di pari data, notificata in data 18/12/2015,

#### DISPONE

la notifica della presente ordinanza, a cura del messo comunale, al Sig. Liotta Paolo, nato a Camporeale il 15/08/1951 ed ivi residente in via Marco Minghetti, 133, in qualità di proprietario e la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale e, per conoscenza,

- alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Palermo;

- all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

- all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente;

- alla Stazione dei Carabinieri di Camporeale;

nonché l'affissione all'Albo Pretorio dell'ente;

Il presente provvedimento ha validità immediata ed immediata esecutività.

Dalla Residenza Municipale, li 18/12/2018

L'istruttore tecnico

(geom. Vincenzo Marone)

Il Responsabile del 1° Settore F.F.  
(dr. Pietro Costantino Pipitone)